

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante  
istituzione del sistema integrato di  
educazione e di istruzione dalla  
nascita sino a sei anni  
(Atto del Governo n. 380)**

Gennaio 2017  
n. 160



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto del Governo n. 380)». NL160, gennaio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSA .....                                                                                                                        | 1  |
| Articolo 1 (Principi e finalità) .....                                                                                                | 2  |
| Articolo 2 (Organizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione) .....                                                 | 3  |
| Articolo 3 (Poli per l'infanzia) .....                                                                                                | 5  |
| Articolo 4 (Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni) .....             | 8  |
| Articolo 5 (Funzioni e compiti dello Stato).....                                                                                      | 10 |
| Articolo 6 (Funzioni e compiti delle Regioni) .....                                                                                   | 11 |
| Articolo 7 (Funzioni e compiti degli enti locali) .....                                                                               | 11 |
| Articolo 8 (Piano di azione nazionale per la promozione dei servizi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia). .....               | 12 |
| Articolo 9 (Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia) .....                                        | 12 |
| Articolo 10 (Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione) .....                                         | 13 |
| Articolo 11 (Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale) .....                                                 | 13 |
| Articolo 12 (Finalità e criteri di riparto del Fondo Nazionale per i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia)..... | 14 |
| Articolo 13 (Copertura finanziaria) .....                                                                                             | 15 |
| Articolo 14 (Norme transitorie).....                                                                                                  | 15 |
| APPENDICE .....                                                                                                                       | 17 |



## PREMESSA

Lo schema A.G. n. 380 istituisce un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n.107 del 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), recata dall'art. 1, co. 180, 181, lett. e) e 182.

Il comma 182, in particolare, prevede che i decreti legislativi approvati nell'ambito della delega di cui al comma 180 entro il termine di 18 mesi previsti dall'entrata in vigore della medesima legge, siano adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. E' stabilito altresì che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute ad esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, della norma di delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri, non quantificabili al momento del conferimento della medesima, per la complessità della materia trattata, per cui non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi debba essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, conseguendone che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, debbano essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

La citata norma della legge stabilisce poi che gli schemi di decreto legislativo debbano accompagnarsi ad una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17, in cui si dia conto della neutralità, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri connessi alle norme ivi contenute, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura previsti dalla norma di delega.

Secondo **la RT**, il presente provvedimento vuole eliminare la cesura tra i due periodi della prima infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità. In questo modo lo Stato valorizza quanto di positivo è già presente nei servizi educativi e di istruzione, quali la continuità educativa e il coinvolgimento delle famiglie (cfr. DM 254/2012), il rispetto delle diversità (cfr. Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri e per gli alunni con disabilità, emanate dal MIUR nel 2006 e nel 2009), la conciliazione tra tempi di lavoro e cura (cfr. Art. 1, legge n. 104/1991), la formazione

continua in servizio (già prevista per i servizi 0-3 dai CCNL degli enti locali e dei gestori privati e, per la scuola statale, dalla legge n. 107/2015).

## **Articolo 1** **(Principi e finalità)**

L'articolo 1 definisce principi e finalità dell'intervento, volto a garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. L'intervento normativo viene realizzato attraverso la progressiva istituzione - condizionata dall'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali - del sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini e le bambine in età compresa dalla nascita ai sei anni, secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui all'art. 8, e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo nazionale di cui all'art. 12.

In particolare, si promuove la continuità del percorso educativo e scolastico; la riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali; il rispetto delle diversità; il coinvolgimento delle famiglie; la conciliazione tra lavoro dei genitori e cura dei bambini; la promozione della qualità dell'offerta.

**La RT** afferma che attualmente i servizi educativi e di istruzione per bambini e bambine da 0 a sei anni non sono ricompresi in un unico sistema di *governance*, infatti, spetta alle Regioni e alle Province autonome, la gestione dei servizi 0-3 anni, definendone modalità organizzative e gestionali per la realizzazione e la fruizione dei servizi stessi, mentre spetta allo Stato la gestione dei servizi di istruzione 3-6 anni (D.P.R. 89/2009).

Complessivamente, la gestione delle scuole dell'infanzia è affidata allo Stato e a soggetti pubblici (enti locali) e privati che possono attivare scuole dell'infanzia paritarie (l. 62/2000 e successive modificazioni). Il presente articolo definisce i principi e le finalità del provvedimento, i quali sono perseguiti attraverso un sistema integrato di educazione e di istruzione. In particolare:

- la continuità del percorso educativo e scolastico; le pari opportunità;
- il rispetto delle diversità;
- la conciliazione tra tempi di lavoro e cura;
- il coinvolgimento delle famiglie.
- l'utilizzo di personale educativo e docente con qualificazione universitaria, formazione continua e coordinamento pedagogico tra i servizi di educazione ed istruzione.

Ai fini della copertura finanziaria, le finalità indicate dalla presente disposizione sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12 ed in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali atteso che per quanto concerne gli oneri derivanti dalla formazione del personale, gli stessi sono già previsti. Infatti, la formazione continua in servizio è già obbligatoria ai sensi della legge n. 107 del 2015, per il personale dello Stato ed anche per il personale educativo e docente in forza agli Enti locali e ai gestori privati in virtù dei contratti collettivi di lavoro. In relazione alla proposta di supportare il coordinamento pedagogico tra i servizi di educazione e istruzione, occorre tener conto delle risorse disponibili di cui all'art. 12. Tale figura di coordinamento

assicura la dimensione collegiale del lavoro degli educatori e dei docenti, pertanto in questa prospettiva il lavoro collegiale non si identifica con attività di compresenza.

Viene assegnato, inoltre, al MIUR, il compito di promuovere e indirizzare le azioni per la costituzione del Servizio integrato di educazione e istruzione in tutto il Paese, coordinando, altresì, le risorse economiche che, a vario titolo, vengono erogate per il funzionamento dei servizi» ciò al fine di consentire un più razionale utilizzo dei fondi, anche attraverso un continuo costante monitoraggio sull'impiego delle medesime.

**Al riguardo,** dato che l'attuazione dei principi e finalità recati dall'articolo avviene nei limiti della dotazione finanziaria di cui agli articoli 12 e 13, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 2** ***(Organizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione)***

L'articolo 2 definisce l'organizzazione del sistema integrato, strutturandone l'articolazione in servizi educativi per l'infanzia e in scuole per l'infanzia.

In particolare, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

- nido e micronido;
- servizi integrativi;
- sezioni primavera;

Le scuole dell'infanzia sono statali e paritarie.

I nidi e micronidi accolgono le bambine ed i bambini tra 3 e 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo, ed operano in continuità con la scuola dell'infanzia.

I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

- spazi gioco: accolgono bambine e bambini da 12 a 36 mesi di età in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
- centri per bambini e famiglie: accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
- servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, accolgono bambine e bambini da 3 a 36 mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modalità temporale continuativa.

Con riferimento alle sezioni primavera, il comma 3 ribadisce – richiamando l'art. 1, co. 630, della L. 296/2006, che già dispone in questi termini – che esse accolgono bambini tra 24 e 36 mesi di età. Inoltre, si specifica che esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie ovvero sono inserite nei Poli per l'infanzia (di cui all'art. 3). Si precisa, infine, che esse hanno specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione, con modalità adeguate alla fascia di età considerata, e possono essere gestite anche dallo Stato.

Con riferimento alla scuola dell'infanzia, si dispone che essa accoglie i bambini tra 3 e 6 anni. Inoltre, intervenendo nell'ambito ora definito dall'art. 1 del d.lgs. 59/2004, si ribadisce che essa opera in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione, assumendo una funzione strategica nel sistema integrato di educazione e di istruzione.

In particolare, la scuola dell'infanzia – nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione – promuove l'educazione e l'istruzione, lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze dei bambini, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità in rapporto con gli orientamenti educativi dei genitori.

**La RT** afferma che la disposizione non innova l'attuale disciplina ordinamentale delle attribuzioni delle competenze, ma mira a integrarla con quella regionale del segmento 0-3.

L'articolo in esame definisce i servizi educativi per l'infanzia. L'identificazione puntuale delle tipologie di servizi evita che si possano attivare strutture educative che non rispettano i criteri di cui ai successivi commi, così garantendo la qualità di servizi educativi per la prima infanzia che, abbandonata la loro funzione assistenzialistica, si configurano, ormai sempre più, come luogo di educazione e cura dei bambini.

Servizi educativi: a normativa vigente sono identificati nel Nomenclatore Unico dei servizi interregionali (29 ottobre 2009 e successivi aggiornamenti), ma risultano fortemente difformi sul territorio nazionale a causa della frammentazione della legislazione regionale in materia, sono nidi e micronidi e servizi integrativi e le Sezioni primavera sono previste dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D.P.R. 89/2009, dall'Accordo in Conferenza unificata del luglio 2015 biennale.

- a) Legislazione regionale: alcune leggi regionali (es. Emilia Romagna e Lazio) hanno già individuato le sezioni primavera o ponte come servizi educativi e di istruzione per bambini 24-36 mesi.
- b) Finanziamenti, con apposito stanziamento a valere sul cap. 1466 del bilancio MIUR» sono previsti specifici fondi per erogare finanziamenti quale contributo al funzionamento delle sezioni primavera (esistono circa 181 sezioni primavera attivate in scuole dell'infanzia statali), al cui finanziamento concorrono anche le famiglie. I fondi stanziati dal MIUR quale contributo al funzionamento delle sezioni primavera - anno scolastico 2014/2015 -EF 2015 (capitolo 1466) - sono pari ad euro 9.956.522. Le sezioni finanziate nell'a.s. 2014/2015 sono circa 1277.

Per quanto attiene ai fondi ministeriali per la gestione delle sezioni primavera, precisa che sul capitolo 1466 sono stanziati circa 9,8 milioni di euro, quale contributo annuale al funzionamento di sezioni primavera attivate presso scuole statali, paritarie e nidi di infanzia.



## Anno scolastico 2014/2015

| Regione               | Sez. finanziate | di cui in scuole statali |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Abruzzo               | 51              | 9                        |
| Basilicata            | 53              | 7                        |
| Calabria              | 39              | 2                        |
| Campania              | 156             | 13                       |
| Emilia Romagna        | 81              | 1                        |
| Friuli Venezia Giulia | 53              | 8                        |
| Lazio                 | 117             | 36                       |
| Liguria               | 85              | 10                       |
| Lombardia             | n.p.            | n,p                      |
| Marche                | 28              | 9                        |
| Molise                | 15              | 0                        |
| Piemonte              | 104             | 10                       |
| Puglia_               | 107             | 39                       |
| Sardegna              | 52              | 8                        |
| Sicilia               | 150             | 20                       |
| Toscana               | 48              | 2                        |
| Umbria                | 27              | 5                        |
| Veneto                | 111             | 2                        |
| TOTALE                | 1277            | 181                      |

In merito alle scuole dell'infanzia, la RT afferma che esse sono già disciplinate dal D.P.R. n. 89/2009 e la L. 53/2003, D.Lgs. 59/2004.

**Al riguardo**, posto che la normativa in oggetto appare ricognitiva di quanto già previsto a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 3** ***(Poli per l'infanzia)***

L'articolo 3 prevede la costituzione – programmata dalle regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali, e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia – di Poli per l'infanzia, finalizzati a potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico dei bambini e delle bambine di età compresa tra 3 mesi e 6 anni. In particolare, i Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione, volte ad offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, e condividono servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. Essi possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi. Dispone, inoltre, la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi, a tal fine prevedendo che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della L. 153/1969, destina fino ad un massimo di € 150 mln nel triennio 2017-2019, comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree. Rispetto alle richiamate risorse, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato per € 4,5 mln annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede a valere sul «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).

**La RT** dopo aver descritto il comma 1, si sofferma sul comma 4 il quale prevede che, al fine di favorire la costruzione di poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, destini fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (50 milioni all'anno), comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree (30 milioni), rispetto ai quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 4,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, L'investimento dell'INAIL poiché deve essere remunerativo, parimenti a quanto previsto dall'art. 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato considerato a carico dello Stato ed in particolare a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una quota per il pagamento dei canoni di locazione pari a circa il 3% dell'investimento complessivo. Tuttavia i canoni saranno corrisposti all'INAIL una volta che le nuove strutture adibite ad uso scolastico saranno state realizzate e messe a disposizione della comunità scolastica.

Ai maggiori oneri che scaturiscono dal presente articolo, costituito dai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, proprietario degli edifici, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015. Inoltre, sono definite le modalità di ripartizione delle suddette risorse (commi 6 e 7).

Il successivo comma 8 prevede l'indizione di specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni. Agli oneri scaturenti dall'espletamento della suddetta procedura si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma 4 e comunque tali proposte progettuali dovranno essere nel numero di almeno uno per Regione, i progetti saranno valutati da una commissione di esperti ai quali non spettano alcun compenso né indennità, né gettoni di presenza o altri emolumenti compresi rimborsi spese.

Il comma 9 prevede che, a decorrere dall'aggiornamento dell'anno 2018, siano ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l'infanzia nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che vi si potrà provvedere nel limite delle risorse già autorizzate dalla citata legge n. 128/2013. Si precisa altresì che la programmazione triennale nazionale è soddisfatta per annualità e sulla base delle risorse annualmente disponibili, non determina di fatto un aumento della spesa e un aggravio per la finanza pubblica, in quanto sono le Regioni nell'ambito del loro potere programmatico che definiscono, nei limiti del budget loro assegnato, la tipologia e il numero di interventi da ammettere a finanziamento.

**Al riguardo**, si ricorda che il comma 158 della legge 107/2015 aveva già destinato 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017 a investimenti in strutture scolastiche. Inoltre, per

fare fronte alle attività previste da tale disposizione, l'INAIL è stato autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.

Alla luce delle norme in esame si determina dunque una nuova finalizzazione a investimenti delle risorse dell'INAIL che per il 2017 si aggiungono a quelle già previste dalla legge n. 107. Sarebbero necessarie maggiori informazioni sulle risorse presenti nel bilancio dell'INAIL che siano destinabili agli investimenti in esame sin dall'anno in corso (la RT valuta 50 milioni per ciascun anno), nonché rassicurazioni sulla sostenibilità complessiva degli investimenti rispetto al bilancio dell'ente e agli investimenti già programmati.

Andrebbe inoltre chiarito se la nuova destinazione determini un differente impatto sui saldi, posto che solitamente l'impatto della spesa in capitale per il fabbisogno e l'indebitamento è pari a un terzo di quanto previsto nel primo anno sul saldo netto da finanziare.

Andrebbero forniti inoltre maggiori dati idonei a comprovare la congruità delle risorse stanziare rispetto agli oneri previsti che includono i costi per l'acquisizione delle aree, stimati pari a 30 milioni, la costruzione di almeno un polo in ogni regione e lo svolgimento della procedura concorsuale per la selezione delle proposte progettuali (comma 8). Sarebbe pertanto utile acquisire i valori di massima di costo di ciascun polo.

Inoltre, anche alla luce dell'articolo 19 della legge di contabilità andrebbero fornite indicazioni circa gli oneri a carico delle regioni e degli enti locali e della relativa copertura finanziaria.

A tale proposito si segnala che il decreto ministeriale 7 agosto 2015<sup>1</sup>, attuativo dell'investimento previsto dai commi 153 e 158 della legge n. 107 ha specificato che sono a carico dell'ente locale le spese per: indagini preliminari; progettazione; arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica; eventuale demolizione dei fabbricati; bonifica dell'area; collocazione temporanea degli alunni durante i lavori.

Relativamente ai canoni di locazione a carico dello Stato, previsti dal comma 5, si evidenzia che essi decorrono dal 2019 che però è anche l'ultimo anno del finanziamento della costruzione dei poli, per cui sarebbe necessario un chiarimento, dovendosi ipotizzare che soltanto una parte dei canoni potrà essere riscossa, posto che la stessa RT afferma che i canoni saranno corrisposti una volta che le nuove strutture saranno state realizzate e messe a disposizione.

Sulla Commissione di esperti che lavorerà senza oneri in base a quanto disposto dal comma 8, andrebbero comunque fornite comunque informazioni sulle strutture amministrative che l'assisteranno nonché ragguagli sulle risorse disponibili a tal fine.

---

<sup>1</sup> Decreto Ministeriale 07/08/2015 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2015, n. 239.

## **Articolo 4**

### ***(Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)***

L'articolo individua i seguenti obiettivi, da perseguire nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili: consolidamento, ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale del 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale; diffusione dei servizi educativi per l'infanzia nel 75 per cento nei comuni, singoli o in forma associata; generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia dai tre ai sei anni d'età; inclusione; qualificazione universitaria del personale; formazione del personale; coordinamento pedagogico territoriale.

**La RT** afferma che l'articolo 4 individua gli obiettivi strategici da perseguire anche in considerazione degli obiettivi di Lisbona 2020: con l'obiettivo tendenziale del 33 per cento di bambini 0-3 anni frequentanti servizi educativi, ad oggi la copertura si attesta circa intorno al 20%, in maniera non uniforme sul territorio nazionale; la graduale diffusione dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75 per cento nei Comuni, singoli o in forma associata.

In particolare al comma 1, lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, mediante il Piano di azione nazionale pluriennale per il raggiungimento di obiettivi strategici quali: il progressivo consolidamento, ampliamento nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, fino a raggiungere gli obiettivi di Lisbona (almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età, a livello nazionale), la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età (l'Italia ha già raggiunto l'obiettivo del 95% di bambini scolarizzati), l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini, la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea» triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, la formazione continua e in servizio di tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione e il coordinamento pedagogico territoriale.

Si rappresenta nella successiva tabella la platea dei soggetti beneficiari.

Scuole e bambini per regione e gestione della scuola\_Scuola dell'infanzia\_A.S. 2015/2016

|                | Scuole statali |         | Scuole paritarie |         | Totale |           |
|----------------|----------------|---------|------------------|---------|--------|-----------|
|                | scuole         | bambini | scuole           | bambini | scuole | bambini   |
| Piemonte       | 1.080          | 71.473  | 560              | 38.151  | 1.655  | 110.035   |
| Valle d'Aosta  |                |         | 8                | 524     | 90     | 3.431     |
| Lombardia      | 1.320          | 117.000 | 1.764            | 147.854 | 3.088  | 264.986   |
| Trentino A.A.  |                |         | 162              | 10.004  | 619    | 32.561    |
| Veneto         | 605            | 46.088  | 1.134            | 84.685  | 1.752  | 131.257   |
| Friuli V.G.    | 303            | 17.118  | 180              | 12.654  | 483    | 29.772    |
| Liguria        | 311            | 20.453  | 245              | 13.898  | 560    | 34.509    |
| Emilia Romagna | 728            | 54.689  | 820              | 57.277  | 1.548  | 111.966   |
| Toscana        | 919            | 68.036  | 435              | 24.314  | 1.357  | 92.467    |
| Umbria         | 312            | 18.896  | 88               | 3.975   | 400    | 22.871    |
| Marche         | 487            | 34.542  | 105              | 5.578   | 592    | 40.120    |
| Lazio          | 1.048          | 88.663  | 761              | 57.570  | 1.828  | 147.231   |
| Abruzzo        | 476            | 29.564  | 123              | 5.409   | 601    | 35.010    |
| Molise         | 123            | 5.965   | 31               | 1.179   | 155    | 7.156     |
| Campania       | 1.570          | 127.343 | 1.107            | 48.541  | 2.706  | 176.767   |
| Puglia         | 984            | 88.780  | 497              | 21.171  | 1.490  | 110.423   |
| Basilicata     | 222            | 11.685  | 50               | 2.077   | 273    | 13.774    |
| Calabria       | 879            | 43.229  | 378              | 13.066  | 1.265  | 56.538    |
| Sicilia        | 1.545          | 111.782 | 808              | 27.025  | 2.363  | 139.107   |
| Sardegna       | 499            | 28.306  | 252              | 11.490  | 751    | 39.796    |
| Italia         | 13.411         | 983.612 | 9.508            | 586.442 | 23.576 | 1.599.777 |

Si evidenzia che oltre il 95% dei bambini in età 3/6 anni già frequenta la scuola dell'infanzia ancorché non obbligatoria.

Gli oneri per la qualificazione universitaria del personale educativo e docente sono a carico dei diretti interessati e non a carico della finanza pubblica.

La formazione continua in servizio è già obbligatoria ai sensi della legge n. 107 del 2015, per il personale dello Stato ed anche per il personale educativo e docente in forza agli Enti locali e ai gestori privati (es. FISM) in virtù dei contratti collettivi di lavoro.

L'inclusione di tutte le bambine e i bambini con disabilità è già garantita dalla legge n. 104 del 1992 sin dalla nascita.

Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili

**Al riguardo,** posto che la norma in esame fissa alcuni obiettivi da perseguire nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si evidenzia che viene posto un obiettivo di diffusione del 33 per cento per i bambini sotto i tre anni a fronte di un livello che ad oggi si attesta intorno al 20 per cento, e un obiettivo di diffusione tra i comuni pari al 75 per cento, a fronte di un grado di diffusione che secondo l'ultima indagine Istat è pari al 53,7 per cento<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Secondo i dati Istat, riferiti all'anno scolastico 2013/2014, la percentuale di comuni coperti dai servizi per la prima infanzia in Italia è del 57,3% (Tav.1.6) Crf. Appendice.

Con riferimento alla formazione, la relazione illustrativa inoltre, afferma che sono rare o episodiche le iniziative di formazione continua in servizio che coinvolgano gli operatori dei due segmenti, per cui sembrerebbe che anche da questo segmento possano discendere maggiori oneri.

In generale, sarebbero quindi utili indicazioni sul progresso verso gli obiettivi citati che si intende realizzare con le risorse stanziare dall'articolo 13 (pari a 239 milioni dal 2019).

## **Articolo 5** ***(Funzioni e compiti dello Stato)***

L'articolo 5 indica le funzioni dello Stato per l'attuazione del presente decreto. Esse concernono: l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento della progressiva ed equa estensione del sistema integrato di educazione e istruzione su tutto il territorio nazionale; l'assegnazione di risorse, nei limiti del fondo di cui all'articolo 12; la promozione di azioni mirate alla formazione del personale; la definizione di criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta, d'intesa con le regioni e gli enti locali; l'attivazione di un sistema informativo coordinato con le regioni e gli enti locali, la definizione degli orientamenti educativi nazionali sulla base delle linee guida proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10.

**La RT** afferma che lo Stato assume funzioni di indirizzo e programmazione, non solo per la fascia di età dai 3 ai 6 anni, ma anche per il segmento 0/3, al fine di estendere, in modo equo e progressivo e tenuto conto delle risorse allo scopo disponibili, il Sistema integrato di educazione ed istruzione, soprattutto nelle zone dove i servizi educativi e scolastici risultano maggiormente deficitari, sia nel numero che nella qualità, garantendo la continuità del percorso educativo, assegnando le risorse a proprio carico nei limiti del fondo di cui all'articolo 12, comma 1.

A legislazione vigente, lo Stato già eroga risorse per il funzionamento delle scuole dell'infanzia statali e contributi per le scuole dell'infanzia paritarie (legge 62/2001), promuove la formazione in servizio dei docenti (legge 167/2015), già monitora e valuta il servizio delle scuole (RAV sperimentale per le scuole dell'infanzia - nota Miur gennaio 2016). Lo Stato assegna anche contributi annuali per il funzionamento delle sezioni primavera (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Inoltre, in merito alla previsione del sistema informativo coordinato con le Regioni e gli enti locali di cui alla lettera e) precisa che lo stesso è già attivo per la parte del Miur per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia statali e paritarie. Si propone di prevederlo -in questa prima fase - solo per le scuole dell'infanzia, considerato che in tale prospettiva è stato emanato il prescritto parere del garante per la protezione dei dati personali.

**Al riguardo,** si rinvia al successivo articolo 12 per la valutazione delle risorse in relazione all'obiettivo della progressiva estensione del sistema integrato di educazione e istruzione.

Sulla realizzazione del sistema informativo coordinato con regioni ed enti locali, si rileva innanzitutto che la norma non lo limita alle sole scuole dell'infanzia, come afferma la RT. In ogni caso, la sua estensione potrebbe comportare maggiori oneri su cui sarebbero opportune delucidazioni.

## **Articolo 6** ***(Funzioni e compiti delle Regioni)***

L'articolo 6 assegna alle regioni e alle province autonome, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, le seguenti funzioni: programmazione e sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione; definizione delle linee di intervento regionali per il supporto professionale al personale; promozione di coordinamenti pedagogici territoriali; sviluppo del sistema informativo regionale in coerenza con quello nazionale; concorso al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato.

**La RT** afferma che alle regioni compete l'organizzazione dei servizi 0-3 anni e per le scuole dell'infanzia, partecipano alla programmazione dell'offerta formativa sul territorio. Con la presente previsione, la competenza delle Regioni sull'organizzazione dei servizi 0/3 e sulle scuote dell'infanzia viene mantenuta, ma la finalità relativa alla programmazione e lo sviluppo riguarda l'intero Sistema integrato (0/3 e 3/6). Tali compiti saranno svolti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci.

**Al riguardo**, si ricorda che in base all'articolo 19 della legge di contabilità, le leggi e i provvedimenti che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

## **Articolo 7** ***(Funzioni e compiti degli enti locali)***

L'articolo 7 assegna agli enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, le seguenti funzioni: gestione, in forma diretta e indiretta, di propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia; autorizzazione e accreditamento di soggetti privati; monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi del proprio territorio; coordinamento pedagogico; programmazione dell'offerta formativa; iniziative di formazione; definizione delle modalità di partecipazione delle famiglie; sostegno di iniziative ed esperienze di continuità del sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

**La RT** afferma che gli enti locali, sulla base delle leggi regionali e della legge n. 62/2000, organizzano propri servizi educativi, gestiscono scuole dell'infanzia paritarie, accreditano soggetti privati per l'attivazione di servizi educativi, promuovono la formazione continua del personale e definiscono l'entità delle rette a carico delle famiglie e le eventuali agevolazioni.

La presente previsione non interviene, né potrebbe intervenire, sulle competenze degli enti locali, ma razionalizza gli interventi di essi in modo che si raggiunga, in via graduale e progressiva e tenuto conto delle risorse allo scopo disponibili, la qualificazione dei servizi educativi e scolastici su tutto il territorio nazionale, in un'ottica di condivisione dei diversi livelli istituzionali coinvolti.

Tali compiti saranno svolti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci.

**Al riguardo**, si rinvia a quanto osservato in relazione alle regioni all'articolo 6.

## **Articolo 8**

### ***(Piano di azione nazionale per la promozione dei servizi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia).***

L'articolo 8 prevede che il Governo predisponga entro sei mesi un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale.

Il Piano definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per l'ampliamento del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4.

Il Piano è adottato previa intesa della Conferenza unificata.

Gli interventi sono attuati in base all'effettivo concorso, da parte degli enti destinatari, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie.

**La RT** descrive le norme.

**Al riguardo**, si evidenzia che gli obiettivi di stabilizzazione e potenziamento delle sezioni primavera si aggiungono alle altre finalità previste dall'articolo 12, nei limiti delle risorse stanziati dall'articolo 13.

L'esclusione della contribuzione degli utenti che sembra discendere dall'obiettivo di escludere i servizi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale determinerebbe un notevole aggravio di spesa pubblica, rispetto al quale andrebbe valutata la compatibilità delle risorse stanziati dall'articolo 13.

## **Articolo 9**

### ***(Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia)***

L'articolo 9 rinvia, per la definizione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, ad un'intesa in sede di Conferenza unificata.

Inoltre, viene anche confermato che gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente- ISEE (di cui al DPCM 159/2013) e che, per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, può essere prevista l'esenzione totale dalla compartecipazione al costo.

Dispone poi che le aziende pubbliche e private, quale forma di *welfare* aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori con figli di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni un «Buono nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, fino a un valore di € 150 per ogni singolo buono.

**La RT** quanto al comma 1, evidenzia che per la soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, sia pubblici che privati accreditati, si deve tener conto delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Descrive quindi i commi 2 e 3.



Su tale ultima disposizione afferma che non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto già prevista a legislazione vigente (articolo 1, conuna 188 della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)).

**Al riguardo**, sul comma 1 la previsione di una soglia massima di partecipazione finanziaria delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, potrebbe determinare difficoltà per gli enti locali con minori risorse a fronte di una tipologia di spesa prevalentemente rigida. Naturalmente, ciò dipenderà dal livello al quale la soglia sarà fissata, da stabilire con intesa della Conferenza unificata.

Sull'erogazione di "buoni nido" da parte di aziende, viene in rilievo il comma 190 della legge di stabilità del 2016 (legge 208/2015) che ha escluso dal reddito da lavoro dipendente le somme erogate dai datori di lavoro per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare. Poiché tuttavia la RT annessa alla legge di stabilità 2016, ai fini della determinazione degli effetti di gettito delimitava l'ambito di applicazione alle sole imprese che dispongono di un contratto di secondo livello, con un numero di dipendenti pari a 620.000, andrebbe chiarito se la norma in esame comporti un'estensione dell'ambito delle imprese cui si applica l'esenzione fiscale.

## **Articolo 10**

### ***(Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione)***

L'articolo 10 dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è istituita la Commissione per il sistema integrato di educazione e istruzione, alla quale sono affidati compiti consultivi e propositivi: in particolare, essa propone al MIUR le Linee guida per il sistema integrato di educazione e di istruzione.

La Commissione è costituita da esperti - di cui non viene indicato il numero - in materia di educazione ed istruzione delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

Essa dura in carica 3 anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta.

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese.

**La RT** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

**Al riguardo**, nulla da osservare attesa l'assenza di compensi e rimborsi.

## **Articolo 11**

### ***(Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale)***

L'articolo 11, prevede la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ogni due anni, di una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, da presentare al Parlamento.

**La RT** afferma che la norma è di carattere ordinamentale e non ha riflessi sul bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 12**

### ***(Finalità e criteri di riparto del Fondo Nazionale per i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia)***

I commi 1 e 2 prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, individuando i seguenti obiettivi di finanziamento: interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni, messa in sicurezza, risparmio energetico; quota parte delle spese di gestione; formazione in servizio del personale, compresa la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Al comma 3, si prevede una compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali e il riparto del Fondo di cui al comma 1, attraverso la promozione di un'intesa in sede di Conferenza Unificata.

In base al comma 4, le risorse saranno erogate sulla base del numero delle iscrizioni scolastiche, della popolazione in età e di eventuali riequilibri territoriali, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale. Si provvede all'erogazione delle risorse esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia, operando la ripartizione delle risorse regione per regione, previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali. Le risorse sono erogate direttamente ai Comuni, con priorità per quelli privi o carenti di scuole dell'infanzia, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e di colmare le esigenze di eventuali carenze o inadeguatezze strutturali.

Secondo il comma 5, in sede di Conferenza unificata possono essere concordate le risorse, anche con intervalli graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.

Il comma 7, per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto, prescrive che venga progressivamente assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla Tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali.

**La RT** si limita a descrivere le norme.

**Al riguardo**, trattandosi di norme di riparto delle risorse non ci sono osservazioni.

Tuttavia, visto che si prevede un cofinanziamento da parte degli enti territoriali, ulteriore rispetto alle somme stanziare dall'articolo 13 del presente schema, andrebbero fornite indicazioni sulle risorse attualmente destinate alle finalità in oggetto.

Ad ogni modo sarebbero utili indicazioni più puntuali sui fabbisogni previsti in relazione a ciascuna delle tre finalità previste: interventi immobiliari; spese di gestione; formazione del personale.

Sul comma 7 che prevede la progressiva assegnazione di quota parte dell'organico di potenziamento previsto dalla tabella 1 allegata alla legge 107/2015, si osserva che tale

tabella e il connesso comma 95, secondo periodo, fanno riferimento alle scuole primaria e secondaria senza riferimenti alla scuola dell'infanzia statale. Pertanto, posto che risorse già previste per altre finalità saranno progressivamente assegnate alla nuova finalità in esame, andrebbe valutata la loro congruità sia rispetto alle esigenze delle scuole primaria e secondaria, sia rispetto alla scuola dell'infanzia. Sarebbe utile inoltre un'indicazione anche di massima della quota che si ritiene potrà essere stornata dalle prime due tipologie di scuola per essere destinata alla scuola dell'infanzia.

### **Articolo 13** ***(Copertura finanziaria)***

L'articolo 13, prevede che la dotazione del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al comma 1 dell'articolo 12, sia pari ad euro 209 milioni per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, Ai fini della copertura si provvede nei limiti del fondo della buona scuola di cui all'art.1, comma 202 della l. n. 107/2015.

Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza Unificata, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11.

**Al riguardo**, posto che si tratta di un limite di spesa a fronte di oneri rimodulabili, andrebbe solo confermata la disponibilità del Fondo di cui al comma 202 a valere di tali stanziamenti, liberi da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle residue disponibilità ivi previste a fronte dei fabbisogni degli eventuali spesa già programmati in relazione all'attuazione delle altre deleghe di cui alla legge n. 107/2015.

### **Articolo 14** ***(Norme transitorie)***

L'articolo 14 prevede, a decorrere dall'a.s. 2018/2019, il graduale superamento dell'istituto degli anticipi nella scuola dell'infanzia statale e paritaria<sup>3</sup>, a seguito della progressiva estensione del sistema integrato di educazione e istruzione e, dunque, subordinatamente alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia.

Inoltre, dispone che, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, il possesso della laurea in Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia, ovvero della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, costituisce requisito necessario per l'accesso ai posti di educatore per l'infanzia.

---

<sup>3</sup> In base all'articolo 2 del DPR 89/2009, Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile (anziché entro il 31 dicembre )dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni: a) disponibilità dei posti; b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

**La RT** afferma che la norma sul superamento graduale degli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che vi si provvederà nel limite delle disponibilità finanziarie del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 12, comma 1.

Il comma 3, si riferisce alla identificazione di una formazione iniziale universitaria quale livello minimo di accesso alla professione di educatore. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale formazione è a carico dei soggetti che richiedono l'accesso ai posti indicati.

**Al riguardo,** si rileva che il graduale superamento degli anticipi di iscrizione alle scuole per l'infanzia dovrebbe determinare un aumento del fabbisogno per i nidi. Dato che il comma 2 subordina tale superamento all'effettiva presenza sui territori dei servizi educativi, si rileva soltanto che andranno attentamente calibrati i finanziamenti in modo da consentire una contestuale presenza di posti aggiuntivi nei nidi.

## APPENDICE

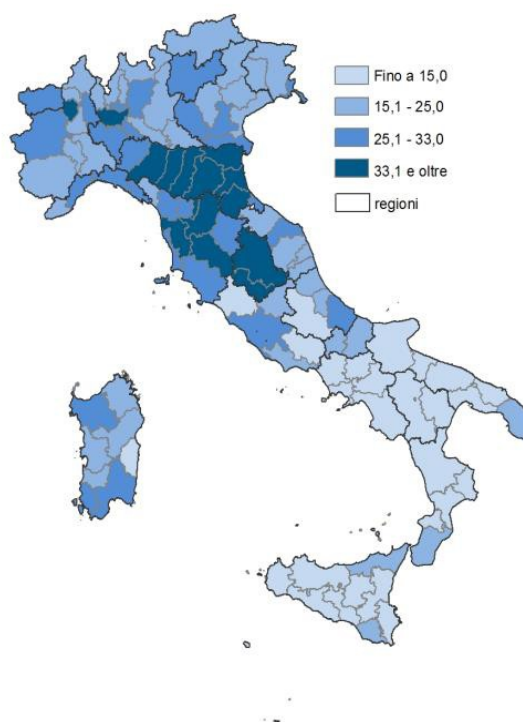
### GLI ASILI NIDO E GLI ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NEI DATI ISTAT

Di seguito si riportano alcuni dati forniti dall'ISTAT con il report "[Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia: il censimento delle unità di offerta e la spesa dei comuni](#)" riferito all'anno scolastico 2013/2014 e reso disponibile il 4 novembre 2016.

Nell'anno scolastico 2013/14 sono state censite sul territorio nazionale 13.459 unità che offrono servizi socio-educativi per la prima infanzia, il 35% è pubblico e il 65% privato. I posti disponibili, in tutto 360.314, coprono **il 22,5% del potenziale bacino di utenza**, ossia i bambini sotto i tre anni residenti in Italia.

L'offerta di servizi si differenzia molto dal Centro-Nord, con una media di 28,2 posti per 100 bambini, al Mezzogiorno con 11,5 posti per 100 bambini. Sul territorio regionale i servizi sono diffusi soprattutto in Umbria (con il 37% di posti disponibili rispetto ai bambini residenti sotto i 3 anni), in Emilia Romagna (35,2%), in Toscana (32,0%) e in Valle D'Aosta (31,5%).

**FIGURA 1. POSTI TOTALI PER 100 BAMBINI DI 0-2 ANNI**

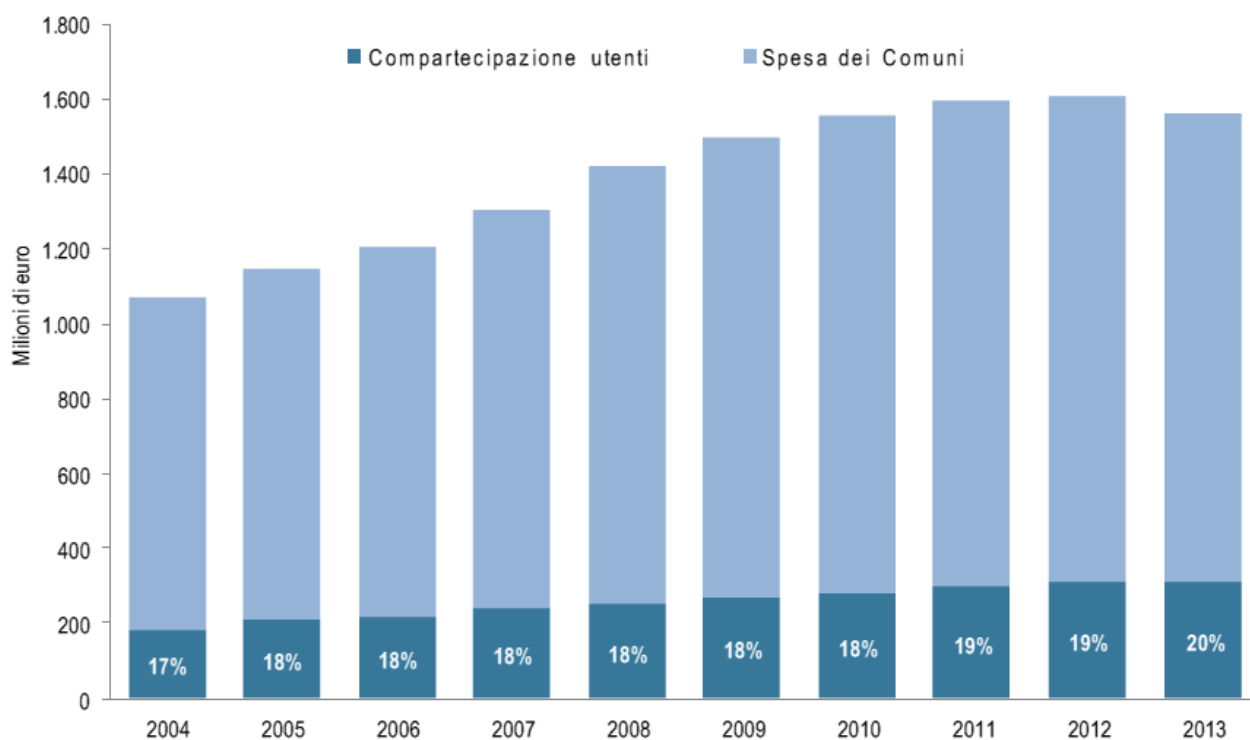


Per i servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia i Comuni hanno impegnato nel 2013 circa 1 miliardo 559 milioni di euro, il 3% in meno rispetto all'anno precedente.

Pressoché invariata fra il 2012 e il 2013, la cifra incassata dai Comuni come compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie, pari a circa 310 milioni di euro.

Nell'arco del decennio 2003-2013, la quota a carico delle famiglie aumenta dal 17,5% al 20% della spesa comunale complessiva per gli asili nido.

**FIGURA 2. SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: SPESA DEI COMUNI SINGOLI E ASSOCIATI**, valori in milioni di euro. Anni 2004 -2013



**Tavola 1 - Gli asili nido (a) : utenti, spesa dei Comuni, compartecipazione degli utenti, spesa complessiva, percentuale di spesa pagata dagli utenti, spesa media per utente, per regione, ripartizione geografica e tipologia del servizio - Anno 2013 (Valori in euro)**

| Servizio - Anno 2015 (Valori in euro)    |                |                                         |                                    |                                                      |                                                    |                                  |                                    |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| REGIONI E<br>RIPARTIZIONI<br>GEOGRAFICHE | Utenti (b)     | Spesa dei comuni<br>singoli o associati | Compartecipazio<br>ne degli utenti | Spesa<br>complessiva<br>(pubblica e<br>degli utenti) | Percentual<br>e di spesa<br>pagata<br>dagli utenti | Spesa media per<br>utente        |                                    |
|                                          |                |                                         |                                    |                                                      |                                                    | Quota<br>pagata<br>dai<br>comuni | Quota<br>pagata<br>dagli<br>utenti |
| Totale asili nido (c )                   |                |                                         |                                    |                                                      |                                                    |                                  |                                    |
| Piemonte                                 | 14.517         | 90.162.344                              | 25.059.487                         | 115.221.831                                          | 21,7                                               | 6.211                            | 1.726                              |
| Valle d'Aosta/Vallée<br>d'Aoste          | 664            | 6.902.603                               | 2.008.744                          | 8.911.347                                            | 22,5                                               | 10.395                           | 3.025                              |
| Liguria                                  | 4.772          | 38.144.450                              | 6.159.379                          | 44.303.829                                           | 13,9                                               | 7.993                            | 1.291                              |
| Lombardia                                | 41.639         | 195.461.847                             | 68.071.333                         | 263.533.180                                          | 25,8                                               | 4.694                            | 1.635                              |
| Trentino-Alto<br>Adige/Südtirol          | 5.006          | 41.617.984                              | 12.565.586                         | 54.183.570                                           | 23,2                                               | 8.314                            | 2.510                              |
| <i>Bozano/Bozen</i>                      | <i>1.748</i>   | <i>12.869.350</i>                       | <i>3.667.700</i>                   | <i>16.537.050</i>                                    | <i>22,2</i>                                        | <i>7.362</i>                     | <i>2.098</i>                       |
| <i>Trento</i>                            | <i>3.258</i>   | <i>28.748.634</i>                       | <i>8.897.886</i>                   | <i>37.646.520</i>                                    | <i>23,6</i>                                        | <i>8.824</i>                     | <i>2.731</i>                       |
| Veneto                                   | 13.526         | 70.797.517                              | 22.434.445                         | 93.231.962                                           | 24,1                                               | 5.234                            | 1.659                              |
| Friuli-Venezia Giulia                    | 5.276          | 24.450.047                              | 5.214.729                          | 29.664.776                                           | 17,6                                               | 4.634                            | 988                                |
| Emilia-Romagna                           | 29.007         | 182.834.910                             | 55.029.155                         | 237.864.065                                          | 23,1                                               | 6.303                            | 1.897                              |
| Toscana                                  | 18.231         | 110.548.754                             | 32.702.691                         | 143.251.445                                          | 22,8                                               | 6.064                            | 1.794                              |
| Umbria                                   | 3.056          | 20.906.021                              | 5.029.724                          | 25.935.745                                           | 19,4                                               | 6.841                            | 1.646                              |
| Marche                                   | 6.038          | 30.327.933                              | 10.127.686                         | 40.455.619                                           | 25,0                                               | 5.023                            | 1.677                              |
| Lazio                                    | 25.625         | 247.120.847                             | 39.454.642                         | 286.575.489                                          | 13,8                                               | 9.644                            | 1.540                              |
| Abruzzo                                  | 2.968          | 15.124.091                              | 3.563.725                          | 18.687.816                                           | 19,1                                               | 5.096                            | 1.201                              |
| Molise                                   | 599            | 1.636.749                               | 353.675                            | 1.990.424                                            | 17,8                                               | 2.732                            | 590                                |
| Campania                                 | 3.688          | 28.344.968                              | 2.675.371                          | 31.020.339                                           | 8,6                                                | 7.686                            | 725                                |
| Puglia                                   | 4.523          | 24.100.693                              | 3.173.746                          | 27.274.439                                           | 11,6                                               | 5.328                            | 702                                |
| Basilicata                               | 849            | 3.742.012                               | 1.054.364                          | 4.796.376                                            | 22,0                                               | 4.408                            | 1.242                              |
| Calabria                                 | 720            | 2.303.273                               | 455.737                            | 2.759.010                                            | 16,5                                               | 3.199                            | 633                                |
| Sicilia                                  | 6.806          | 60.613.145                              | 4.321.657                          | 64.934.802                                           | 6,7                                                | 8.906                            | 635                                |
| Sardegna                                 | 3.653          | 16.504.557                              | 3.583.517                          | 20.088.074                                           | 17,8                                               | 4.518                            | 981                                |
| <b>Nord-ovest</b>                        | <b>61.592</b>  | <b>330.671.244</b>                      | <b>101.298.943</b>                 | <b>431.970.187</b>                                   | <b>23,5</b>                                        | <b>5.369</b>                     | <b>1.645</b>                       |
| <b>Nord-est</b>                          | <b>52.815</b>  | <b>319.700.458</b>                      | <b>95.243.915</b>                  | <b>414.944.373</b>                                   | <b>23,0</b>                                        | <b>6.053</b>                     | <b>1.803</b>                       |
| <b>Centro</b>                            | <b>52.950</b>  | <b>408.903.555</b>                      | <b>87.314.743</b>                  | <b>496.218.298</b>                                   | <b>17,6</b>                                        | <b>7.722</b>                     | <b>1.649</b>                       |
| <b>Sud</b>                               | <b>13.347</b>  | <b>75.251.786</b>                       | <b>11.276.618</b>                  | <b>86.528.404</b>                                    | <b>13,0</b>                                        | <b>5.638</b>                     | <b>845</b>                         |
| <b>Isole</b>                             | <b>10.459</b>  | <b>77.117.702</b>                       | <b>7.905.174</b>                   | <b>85.022.876</b>                                    | <b>9,3</b>                                         | <b>7.373</b>                     | <b>756</b>                         |
| <b>ITALIA</b>                            | <b>191.163</b> | <b>1.211.644.745</b>                    | <b>303.039.393</b>                 | <b>1.514.684.138</b>                                 | <b>20,0</b>                                        | <b>6.338</b>                     | <b>1.585</b>                       |

(a) Sono comprese sia le strutture comunali che le rette e i contributi pagati dai Comuni per gli utenti di servizi privati.

(b) Bambini iscritti al 31/12/2013.

(c) Nella definizione rientrano gli asili nido tradizionali, i micronidi, i nidi aziendali e le sezioni primavera

**Tavola 1.6 – I servizi per la prima infanzia (a) : indicatori territoriali – Anno 2013**

| REGIONE E RIPARTIZIONE<br>GEOGRAFICA | Percentuale di comuni coperti dal<br>servizio (b) | Indicatore di presa in carico degli<br>utenti (c) ( <i>per 100 residenti 0-2<br/>anni</i> ) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piemonte                             | 30,0                                              | 13,5                                                                                        |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste         | 93,2                                              | 22,2                                                                                        |
| Liguria                              | 60,0                                              | 15,7                                                                                        |
| Lombardia                            | 89,1                                              | 17,0                                                                                        |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol         | 84,8                                              | 19,4                                                                                        |
| <i>Bolzano/Bozen (d)</i>             | ...                                               | 14,7                                                                                        |
| <i>Trento</i>                        | 84,8                                              | 24,2                                                                                        |
| Veneto                               | 81,4                                              | 10,8                                                                                        |
| Friuli - Venezia Giulia              | 99,5                                              | 19,9                                                                                        |
| Emilia - Romagna                     | 86,8                                              | 26,2                                                                                        |
| Toscana                              | 81,9                                              | 21,6                                                                                        |
| Umbria                               | 53,3                                              | 15,8                                                                                        |
| Marche                               | 53,1                                              | 15,7                                                                                        |
| Lazio                                | 32,3                                              | 16,3                                                                                        |
| Abruzzo                              | 61,3                                              | 10,1                                                                                        |
| Molise                               | 26,5                                              | 8,6                                                                                         |
| Campania                             | 39,6                                              | 2,7                                                                                         |
| Puglia                               | 55,8                                              | 4,5                                                                                         |
| Basilicata                           | 23,7                                              | 6,5                                                                                         |
| Calabria                             | 10,5                                              | 1,4                                                                                         |
| Sicilia                              | 33,3                                              | 5,0                                                                                         |
| Sardegna                             | 33,2                                              | 10,7                                                                                        |
| <b>Nord-ovest</b>                    | <b>63,7</b>                                       | <b>16,0</b>                                                                                 |
| <b>Nord-est</b>                      | <b>86,2</b>                                       | <b>18,4</b>                                                                                 |
| <b>Centro</b>                        | <b>53,5</b>                                       | <b>17,8</b>                                                                                 |
| <b>Sud</b>                           | <b>36,8</b>                                       | <b>3,9</b>                                                                                  |
| <b>Isole</b>                         | <b>33,2</b>                                       | <b>6,2</b>                                                                                  |
| <b>ITALIA</b>                        | <b>57,3</b>                                       | <b>12,9</b>                                                                                 |

- (a) Questa voce comprende sia le strutture comunali che le rette pagate dai comuni per gli utenti di servizi privati.
- (b) Percentuale di comuni in cui è attivo il servizio. Per il Trentino-Alto Adige, il Nord-est e per il totale Italia l'indicatore è calcolato al netto della provincia di Bolzano.
- (c) Utenti per 100 bambini tra 0 e 2 anni.
- (d) Per la provincia di Bolzano non è disponibile il dato relativo al numero di comuni coperti dal servizio.



**Tavola 1.1 – Gli asili nido (a): indicatori territoriali – Anno 2013**

| REGIONE E RIPARTIZIONE<br>GEOGRAFICA | Percentuale di comuni coperti dal<br>servizio (b) | Indicatore di presa in carico degli<br>utenti (c) ( <i>per 100 residenti 0-2<br/>anni</i> ) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piemonte                             | 28,9                                              | 13,1                                                                                        |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste         | 93,2                                              | 18,9                                                                                        |
| Liguria                              | 57,0                                              | 14,0                                                                                        |
| Lombardia                            | 88,8                                              | 15,0                                                                                        |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol         | 74,7                                              | 15,8                                                                                        |
| <i>Bolzano/Bozen (d)</i>             | ...                                               | 10,9                                                                                        |
| <i>Trento</i>                        | 74,7                                              | 20,9                                                                                        |
| Veneto                               | 79,7                                              | 10,2                                                                                        |
| Friuli - Venezia Giulia              | 90,8                                              | 17,8                                                                                        |
| Emilia - Romagna                     | 85,6                                              | 24,4                                                                                        |
| Toscana                              | 80,1                                              | 19,6                                                                                        |
| Umbria                               | 52,2                                              | 13,5                                                                                        |
| Marche                               | 52,7                                              | 15,1                                                                                        |
| Lazio                                | 31,7                                              | 16,3                                                                                        |
| Abruzzo                              | 44,6                                              | 8,9                                                                                         |
| Molise                               | 25,7                                              | 8,6                                                                                         |
| Campania                             | 15,8                                              | 2,2                                                                                         |
| Puglia                               | 55,4                                              | 4,3                                                                                         |
| Basilicata                           | 23,7                                              | 6,5                                                                                         |
| Calabria                             | 10,3                                              | 1,4                                                                                         |
| Sicilia                              | 33,3                                              | 4,9                                                                                         |
| Sardegna                             | 30,5                                              | 9,7                                                                                         |
| <b>Nord-ovest</b>                    | <b>62,9</b>                                       | <b>14,5</b>                                                                                 |
| <b>Nord-est</b>                      | <b>82,2</b>                                       | <b>16,9</b>                                                                                 |
| <b>Centro</b>                        | <b>52,6</b>                                       | <b>16,9</b>                                                                                 |
| <b>Sud</b>                           | <b>26,5</b>                                       | <b>3,6</b>                                                                                  |
| <b>Isole</b>                         | <b>31,9</b>                                       | <b>6,0</b>                                                                                  |
| <b>ITALIA</b>                        | <b>53,7</b>                                       | <b>11,9</b>                                                                                 |

- (a) Questa voce comprende sia le strutture comunali che le rette pagate dai comuni per gli utenti di servizi privati.
- (b) Percentuale di comuni in cui è attivo il servizio. Per il Trentino-Alto Adige, il Nord-est e per il totale Italia l'indicatore è calcolato al netto della provincia di Bolzano.
- (c) Utenti per 100 bambini tra 0 e 2 anni.
- (d) Per la provincia di Bolzano non è disponibile il dato relativo al numero di comuni coperti dal servizio.

**Tavola 1.3 – Servizi integrativi per la prima infanzia (a) : indicatori territoriali – Anno 2013**

| REGIONE E RIPARTIZIONE<br>GEOGRAFICA | Percentuale di comuni coperti dal<br>servizio (b) | Indicatore di presa in carico degli<br>utenti (c) <i>(per 100 residenti 0-2<br/>anni)</i> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piemonte                             | 6,3                                               | 0,5                                                                                       |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste         | 24,3                                              | 3,2                                                                                       |
| Liguria                              | 19,1                                              | 1,7                                                                                       |
| Lombardia                            | 21,0                                              | 1,9                                                                                       |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol         | 36,9                                              | 3,5                                                                                       |
| <i>Bolzano/Bozen (d)</i>             | ...                                               | 3,8                                                                                       |
| <i>Trento</i>                        | 36,9                                              | 3,3                                                                                       |
| Veneto                               | 6,2                                               | 0,6                                                                                       |
| Friuli - Venezia Giulia              | 62,8                                              | 2,1                                                                                       |
| Emilia - Romagna                     | 25,3                                              | 1,8                                                                                       |
| Toscana                              | 21,6                                              | 2,0                                                                                       |
| Umbria                               | 23,9                                              | 2,3                                                                                       |
| Marche                               | 5,0                                               | 0,6                                                                                       |
| Lazio                                | 1,1                                               | 0,1                                                                                       |
| Abruzzo                              | 23,0                                              | 1,2                                                                                       |
| Molise                               | 0,7                                               | -                                                                                         |
| Campania                             | 29,0                                              | 0,5                                                                                       |
| Puglia                               | 14,0                                              | 0,2                                                                                       |
| Basilicata                           | -                                                 | -                                                                                         |
| Calabria                             | 0,2                                               | -                                                                                         |
| Sicilia                              | 0,8                                               | -                                                                                         |
| Sardegna                             | 5,3                                               | 1,0                                                                                       |
| <b>Nord-ovest</b>                    | <b>15,2</b>                                       | <b>1,6</b>                                                                                |
| <b>Nord-est</b>                      | <b>25,0</b>                                       | <b>1,5</b>                                                                                |
| <b>Centro</b>                        | <b>10,0</b>                                       | <b>0,9</b>                                                                                |
| <b>Sud</b>                           | <b>15,0</b>                                       | <b>0,4</b>                                                                                |
| <b>Isole</b>                         | <b>3,0</b>                                        | <b>0,2</b>                                                                                |
| <b>ITALIA</b>                        | <b>15,0</b>                                       | <b>1,0</b>                                                                                |

- (a) Questa voce comprende sia le strutture comunali che le rette pagate dai comuni per gli utenti di servizi privati.
- (b) Percentuale di comuni in cui è attivo il servizio. Per il Trentino-Alto Adige, il Nord-est e per il totale Italia l'indicatore è calcolato al netto della provincia di Bolzano.
- (c) Utenti per 100 bambini tra 0 e 2 anni.
- (d) Per la provincia di Bolzano non è disponibile il dato relativo al numero di comuni coperti dal servizio.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nov 2016 | <a href="#">Elementi di documentazione n. 62/2</a><br><b>A.C. 4110-A</b> - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili                                                                                                                                |
| "        | <a href="#">Nota di lettura n. 153</a><br><b>A.S. 2594</b> : "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016"                                                   |
| "        | <a href="#">Elementi di documentazione n. 62/3</a><br><b>A.C. 4110-A/R</b> : D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili                                                                                                                            |
| "        | <a href="#">Elementi di documentazione n. 62/4</a><br><b>A.S. 2595</b> : D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili                                                                                                                                |
| "        | <a href="#">Nota di lettura n. 154</a><br><b>A.S. 2595</b> : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (Approvato dalla Camera dei deputati)                |
| Dic 2016 | <a href="#">Nota di lettura n. 155</a><br><b>A.S. 2611</b> : "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Approvato dalla Camera dei deputati)                                                                                     |
| "        | <a href="#">Documentazione di finanza pubblica n. 16</a><br>Legge di bilancio 2017 - Effetto sui saldi e conto risorse e impieghi <b>A.S. 2611</b>                                                                                                                                                       |
| "        | <a href="#">Nota di lettura n. 156</a><br>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ( <b>Atto del Governo n. 358</b> ) |
| Gen 2017 | <a href="#">Elementi di documentazione n. 64</a><br>Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ( <b>Atto del Governo n. 368</b> )                                                                                                                                               |
| "        | <a href="#">Elementi di documentazione n. 65</a><br>Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. D.L. 237/2016 - <b>A.S. 2629</b>                                                                                                                                            |
| "        | <a href="#">Elementi di documentazione n. 66</a><br>Conto di pagamento e conto di pagamento di base ( <b>Atto del Governo n. 367</b> )                                                                                                                                                                   |
| "        | <a href="#">Nota di lettura n. 157</a><br><b>A.S. 2629</b> : "Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"                                                                                          |
| "        | <a href="#">Nota di lettura n. 158</a><br><b>A.S. 2630</b> : " Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini"                                                                                                                                |
| "        | <a href="#">Nota di lettura n. 159</a><br>Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale ( <b>Atto del Governo n. 379</b> )    |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>